

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI



Corso di laurea Triennale in diritto dell'economia

A.A. 2021/2022

IL RUOLO DELLO SCHIAVO IN ECONOMIA DA ROMA ANTICA AI GIORNI NOSTRI

Relatore:

Chiar.mo Prof. ROBERTO SCEVOLA

Laureando:

ROBERTO BARION

Matricola numero 1218751

“...è evidente di quali parti è formata la ‘polis’ ed è quindi necessario parlare dell’economia.

Ogni ‘polis’ è composta di famiglie; le parti dell’economia sono quelle stesse che formano la famiglia e una famiglia completa comprende schiavi e liberi...”¹.

“...gli uomini si distinguono dagli altri animali sociali essenzialmente perché questi ultimi hanno la voce, mentre gli uomini, grazie al logos, possono comprendere e comunicarsi vicendevolmente il bene e il male, il giovevole e il nocivo”².

*“Vi sono tre tipi di utensili:
quelli che non si muovono e non parlano;
quelli che si muovono e non parlano (animali),
e quelli che si muovono e parlano (schiavi)”.*
(Gaio)

¹ Aristotele, *La politica*, in *Classici del pensiero*, a cura di L. Sichirillo, Le Monnier, Firenze, 1980, p. 54 ss.

² Arist. *Pol.* 1.10, 1253^a.

SOMMARIO

INTRODUZIONE 5

CAPITOLO I

IL RAPPORTO FRA ECONOMIA E SCHIAVITÙ A
ROMA 6

CAPITOLO II

IL DIRITO COMMERCIALE ROMANO E LO
SCHIAVO 20

CAPITOLO III

EVOLUZIONE DELLA SCHIAVITÙ DOPO ROMA	43
CONCLUSIONI	52
BIBLIOGRAFIA	53
SITOGRAFIA	56

INTRODUZIONE

Le diverse forme assunte dalla schiavitù nel corso dei secoli presso le diverse società antiche hanno come costante lo sfruttamento del lavoro dell'uomo per fini economici.

L'obiettivo della presente ricerca, è quello di mettere in evidenza questo aspetto partendo dall'antica Roma dove l'intreccio fra economia e schiavitù presenta gli aspetti più interessanti e sul quale ci si soffermerà maggiormente considerando anche gli istituti del "diritto commerciale" per poi, dopo un sintetico ma significativo sguardo al periodo intermedio medievale dove la schiavitù istituzionalizzata lascerà il posto ad altre forme di sfruttamento come la servitù della gleba, viene affrontato il periodo dei lumi con le implicazioni nelle vicende coloniali per arrivare alla situazione attuale e concludere il presente lavoro riportando l'amara riflessione di un padre missionario in Africa scritto nel 2013, che ben descrive la situazione sostanzialmente immutata dei giorni nostri, nonostante i progressi compiuti dalla società, da quando il fenomeno ha avuto inizio.

CAPITOLO I

IL RAPPORTO FRA ECONOMIA E SCHIAVITÀ A ROMA

Per trattare del rapporto fra schiavitù ed economia appare utile definire i due concetti.

L'enciclopedia Treccani definisce la schiavitù come la “...*condizione propria di chi è giuridicamente considerato come proprietà privata e quindi privo di ogni diritto umano e completamente soggetto alla volontà e all'arbitrio del legittimo proprietario...*” e, inoltre, precisa che “...*da un punto di vista antropologico, la schiavitù è istituzione presente in numerose società umane, per la quale è spesso difficile trovare definizioni universalmente valide... Attualmente, si tende a considerare la schiavitù come un sistema sociale complesso, piuttosto che cercare definizioni minime dell'istituzione o di cosa sia uno schiavo. Se, per esempio, per schiavitù si intendesse solo lo sfruttamento coercizzato e non retribuito del lavoro umano, gran parte dei fenomeni di schiavitù in società non occidentali non potrebbero essere definiti tali...*”³.

La seconda parte della definizione, lascia intendere che la schiavitù è un fenomeno mutevole nella forma ma non nella sostanza, ed è questo uno degli aspetti che sarà messo in evidenza nel presente lavoro.

Sempre nell'enciclopedia Treccani, l'economia è “...*l'uso razionale del denaro e di qualsiasi mezzo limitato, che mira a ottenere il massimo vantaggio a parità di dispendio o lo stesso risultato col minimo dispendio ... Nel linguaggio aziendale il*

³ <https://www.treccani.it/enciclopedia/schiavitu/>

termine economie indica tutti quei risparmi che derivano all'impresa da un più razionale impiego dei fattori produttivi...⁴.

Come vedremo, se consideriamo lo schiavo come un fattore di produzione, i romani saranno estremamente abili nel trarre il massimo del profitto mettendo in pratica la seconda parte della definizione.

La schiavitù ebbe inizio probabilmente con la nascita dell'agricoltura; rara, infatti, appare nei popoli nomadi e dediti alla pastorizia.

Essa è documentata nelle principali civiltà antiche in Mesopotamia (Sumeri, Assiri e Babilonesi), Medio Oriente (Ittiti, Ebrei), Egitto, India, Cina⁵.

Venendo al rapporto fra schiavitù ed economia, si legge quanto segue: “...*la schiavitù ha origini molto antiche e si venne sviluppando con il disfacimento delle prime comunità umane, che ... si erano organizzate per una prima suddivisione dei compiti di lavoro. Suddividere e organizzare significava imporre una disciplina, che, dove non era accettata liberamente, diventava costrizione e si traduceva in lavoro servile*”⁶.

Il benessere di un gruppo dipendeva dalle risorse che un altro poteva fornire loro in virtù di rapporti di forza coercitivi.

La figura dello schiavo, in questo contesto, svolgeva un ruolo talmente importante nell'economia delle società antiche, che nel mondo greco e romano l'economia era fondamentalmente sostenuta dal lavoro degli schiavi.

Ne è un'evidenza un dialogo fra *Penia* e *Cremilo* nella commedia *Pluto* (dio della ricchezza) di *Aristofane*, dialogo che si riporta:

Penia: *Poniamo dunque che Pluto abbia la vista e distribuisca se stesso in parti uguali: nessuno eserciterebbe più alcuna arte o abilità.
E una volta scomparse per colpa vostra queste due cose, chi vorrà più fare il fabbro o costruire navi o cucire o fabbricare ruote o fare il*

⁴ <https://www.treccani.it/vocabolario/economia/>

⁵ https://treccani.it/enciclopedia/schiavitù_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/

⁶ <https://www.skuela.net/storia-moderna/le-origini-della-schiavitù.html>

calzolaio o cuocere mattoni o fare il lavandaio o il conciapelli o franger la terra con il vomere e mieter di Demetra il frutto, se potrete vivere oziosi senza curarvi di queste cose?

Cremilo: *Fesserie su fesserie! Tutte queste fatiche che ora hai elencato le faranno gli schiavi per noi*⁷.

Pur avendo un ruolo decisivo e trovandosi a volte a vivere un'esistenza più agiata degli individui liberi ma poveri, lo schiavo era considerato, pur nella consapevolezza che si trattasse di un essere umano, un oggetto di proprietà senza alcun diritto.

Infatti, nella concezione aristotelica: “...il possesso è un insieme di strumenti, lo schiavo è una parte animata del possesso e ogni servo è uno strumento che precede altri strumenti ... quale sia la natura e la funzione dello schiavo risulta chiaro da queste considerazioni: chi per natura non appartiene a se ma ad un altro pur essendo un uomo, è per natura schiavo; è un uomo appartenente a un altro uomo chi è parte del possesso pur essendo uomo, ed è parte del possesso uno strumento attivo e separabile”⁸.

La condizione di schiavo era pertanto una questione di *status* necessario per il benessere della *polis*.

La più grande società schiavista della storia⁹ fu costruita a Roma sul modello greco ellenistico.

Soprattutto in Italia ma anche nei territori assoggettati.

l'Impero Romano fu una società schiavista per diverse ragioni.

In primo luogo per l'utilizzo degli schiavi nelle attività produttive che si basava su un sistema che integrava la tratta.

⁷ Arist. *Plut.* 510-20.

⁸ Aristotele, *La politica*, in *Classici del pensiero*, a cura di L. Sichirolo, Le Monnier, Firenze, 1980, p. 54 ss.

⁹ <http://www.storicang.it> > la schiavitù in Grecia – Storica National Geographic.

Poi per il sistematico controllo da parte del *dominus* e l'uso strutturale del lavoro schiavo a scapito del lavoro libero (permettendo ai gruppi dominanti oltre all'accumulo di ricchezza, anche di mantenere una posizione di controllo sull'intera società¹⁰).

In fine per la loro diffusione ed il numero che costituiva una parte rilevante della popolazione¹¹,

Il ruolo degli schiavi nei processi produttivi creò in Roma una "economia di schiavi" e il loro dominio produsse relazioni sociali tali da creare una "società di schiavi".

Lo fu tanto da poter usare in modo intercambiabile i due termini in quei settori della società dove maggiori erano le interazioni fra schiavi, ex schiavi, *dominus* e popolazione libera.

Nonostante il sistema di dominazione sia la principale caratteristica della schiavitù, dal punto di vista della dimensione economica, ciò, può essere visto come un sistema di lavoro.

Il lavoro schiavo per essere utilizzato necessita di alcune condizioni: innanzi tutto la schiavitù deve essere istituzionalmente accettata e quindi legale, lo schiavo da far lavorare deve essere disponibile e vi deve essere una domanda causata da insufficienti o inadeguate forme di lavoro alternativo.

¹⁰ <https://www.fattiperlastoria.it>: L'antica Roma nell'età repubblicana: i meccanismi del potere – fatti per la Storia.

¹¹ Secondo Giorgio Ruffolo vi erano in Italia in età augustea circa tre milioni di schiavi su una popolazione di 10 milioni di abitanti dei quali 300/400 mila a Roma che di abitanti ne aveva circa un milione. (Ruffolo, Giorgio. *Quando l'Italia era una superpotenza: il ferro di Roma e l'oro dei mercanti*. Einaudi, 2004). Secondo gli studi di P. Castagneto, *Schiavi antichi e moderni*, Carocci, Roma, 2001, p. 35, «In Italia alla fine del I secolo a.C., si aggirava intorno ai due milioni (su una popolazione totale di sei), con una richiesta, presunta, di 100.000 nuovi schiavi all'anno. Durante l'Impero nel suo complesso, tra il 50 a.C. e il 150 d.C., si ipotizza che la popolazione ridotta in schiavitù ammontasse a dieci milioni (su un totale di cinquanta), mentre la richiesta fosse di oltre 500.000 schiavi all'anno. Se nei primi secoli dell'età repubblicana la presenza di schiavi restò dunque tutto sommato abbastanza limitata, l'incremento decisivo si ebbe nel periodo successivo alle guerre puniche. In particolare, con la seconda guerra punica e le successive guerre di conquista tutti i paesi sottoposti al dominio di Roma sino alla battaglia di Anzio (31 a.C.) dovettero offrire decine di migliaia di persone a Roma come complemento dei loro tributi di guerra. Nel caso di Cartagine, dopo la seconda guerra punica, furono circa 100-000, fra cartaginesi e loro alleati, a cadere in schiavitù, mentre al momento della distruzione delle città oltre 50.000 persone di entrambi i sessi furono assoggettate a Roma. In Sardegna furono vendute come schiavi 80.000 persone. 155.000 giunsero dalla Macedonia e dall'Epiro nella prima metà del II secolo. I Celti che Mario e Cesare vendettero durante le loro guerre in Gallia sono stati calcolati nel numero di un milione».

Corollari alla domanda sono il possesso di capitali per l'acquisto o il potere militare che, con la cattura, lo renda disponibile. Tutte condizioni che, evidentemente, sono estranee al lavoro libero.

Oltre alle condizioni citate, perché un sistema su larga scala come quello che esisteva nella Roma antica fosse sostenibile nel tempo, necessitava dell'esistenza di un mercato in grado di assorbire i prodotti realizzati e una produzione media del lavoro schiavo tale da giustificare il costo di acquisto e mantenimento.

Quest'ultima condizione non richiede in senso stretto che il lavoro schiavo sia più redditizio del lavoro libero tuttavia viene in rilievo per il fatto che non è pensabile che, un sistema con milioni di schiavi durato per secoli, possa sopravvivere e durare nel tempo se gravato da deficit strutturale, nonostante l'importanza di *status* di proprietario di schiavi in una società schiavista come quella romana¹² e in considerazione del fatto che non tutti gli schiavi fossero utilizzati in attività produttive¹³.

Chi era utilizzato in attività produttive, evidentemente, doveva produrre anche per chi non lo era.

Il lavoro degli schiavi doveva quindi essere stato molto più redditizio del lavoro libero anche in considerazione del notevole costo di investimento¹⁴ con tutti i rischi connessi ad una persona-oggetto¹⁵ facilmente deperibile, rischi inesistenti nel caso del lavoro libero. Il valore dell'investimento diminuiva con l'invecchiamento dello schiavo e poteva anche essere completamente perso in caso di morte, fuga o manomissione.

Data l'aspettativa di vita e la possibilità di rivolte, ne faceva, quindi, diremmo oggi, un investimento ad alto rischio.

¹² Sull'impiego dello schiavo si veda <http://www.capitolivum.it>: La condizione degli schiavi-schiavi 'pubblici' e 'privati'.

¹³ Da <https://www.romanoimpero.com>: lo schiavo romano: "anche chi non era ricco poteva permettersi uno schiavo, per cui non averne neppure uno era indice di grande povertà. Un pò come nell'800 famiglie con poche risorse avevano una domestica per salvaguardare la dignità della famiglia. Molti ricchi romani possedevano da 10000 a 20000 schiavi".

¹⁴ Da <https://www.romanoimpero.com> >I mercanti di schiavi: "I prezzi variavano a seconda dell'età, dell'intelligenza, cultura, forza fisica, bellezza, buona dentatura, capacità di suonare o cantare, parlare greco ecc. e si aggiravano sui 1200-2500 sesterzi (a fine repubblica un sesterzo equivaleva a circa 2 euro)".

¹⁵ Così R. Martini, *Diritti greci*, cit. p. 35.

Oltre al costo d'acquisto, il proprietario doveva provvedere al mantenimento che può essere considerato l'equivalente del corrispettivo per il lavoro libero.

Da un punto di vista strettamente economico, il lavoro schiavo era sostenibile se il costo di mantenimento era inferiore al costo del lavoro libero di una quantità almeno equivalente al deprezzamento del capitale fisso investito oppure, la produzione del lavoro schiavo maggiore rispetto al lavoro libero della quantità equivalente al deprezzamento dello stesso capitale investito.

Vi è tuttavia, di fatto, l'impossibilità di verificare l'ipotesi formulata di sostenibilità per quanto riguarda il mondo romano a causa sia del margine di produttività del "lavoro schiavo" rispetto al lavoro libero ovvero se lo schiavo potesse lavorare di più con lo stesso costo di mantenimento, sia della possibilità di incentivi e ricompense in funzione dei compiti svolti, e della sostituibilità rispetto a compiti particolari che richiedevano competenze specifiche nell'ambito di utilizzo che comportava un costo di investimento da ammortizzare con la conseguenza di dover trovare la redditività media del lavoro schiavo nei più svariati contesti.

Non potendo, per quanto esposto, determinare empiricamente la redditività del lavoro schiavo (si presume che fosse, in effetti, più redditizio rispetto al lavoro libero data la diffusione su larga scala e la durata del fenomeno), ci si chiede quindi quali fattori possano spiegarne un utilizzo così massiccio e prolungato nel tempo.

In mancanza perciò di misurazioni attendibili, non rimane che procedere per ipotesi che, come tali, sono aperte al dibattito.

Premesso che *"...l'orgoglio dell'uomo fa sì che egli ami dominare..."* e quindi *"... ovunque la legge lo permetta e la natura del lavoro lo renda possibile, egli preferisce in generale il servizio degli schiavi a quello degli uomini liberi"*¹⁶, un fattore determinante che probabilmente ha contribuito alla creazione di un ambiente favorevole all'utilizzo del lavoro schiavo a scapito del lavoro libero è stato l'aumento del costo del lavoro libero dovuto alla scarsità dello stesso.

¹⁶ A. Smith, *Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1948, p. 127.

Roma nell'arco di tempo intercorso dalla sua fondazione e soprattutto dal periodo repubblicano del IV secolo a.C., fino alla caduta che ha coinciso col declino della schiavitù per come era stata conosciuta fino ad allora per poi continuare sotto altre forme, per costruire un Impero, ha dovuto affrontare continue guerre impegnando maggiormente i giovani adulti e quindi sottrarre la forza lavoro migliore al sistema produttivo.

Le conquiste militari hanno portato uno squilibrio tra forza lavoro libero e lavoro schiavo in favore di questo ultimo in termini numerici, con conseguente diminuzione del prezzo d'acquisto, oltre ad un afflusso di capitali per l'acquisto, facilitato dai rapporti commerciali con il mondo ellenico dove il lavoro schiavo era organizzato da tempo, tale da rendere più vantaggioso l'utilizzo del lavoro schiavo rispetto al lavoro libero.

L'aumento della schiavitù ha portato notevoli benefici agli utilizzatori del lavoro schiavo rendendolo particolarmente adatto ad essere utilizzato stabilmente nelle varie attività economiche anche per effetto della dipendenza dal capitale fisso impiegato per l'acquisto. Lo spettro di utilizzo del lavoro schiavo andava da quelli più pericolosi e faticosi come i lavori nei campi, nelle miniere e nelle costruzioni a quelli meno faticosi come le attività artigianali, commerciali e gestionali, i servizi domestici e le forme specializzate di lavoro nella pastorizia e agricoltura.

Rifletteva anche il tipo di trattamento che andava da duro e strettamente controllato a più mite e con maggiore autonomia cui corrispondevano, per il primo, maggiori costi per il controllo e minori per le ricompense ed incentivi e viceversa rispetto al secondo la cui massima espressione era la manomissione.

Un utilizzo del lavoro schiavo così ampio fu possibile grazie ad un sistema schiavista di tipo "aperto" che caratterizzava la società romana, dove le norme consentivano ai proprietari di coprire praticamente tutte le necessità produttive e commerciali con un'ampia flessibilità nell'utilizzo degli schiavi stessi.

Tale era la flessibilità e la gamma di utilizzo che, associato al diritto di proprietà ne ha consentito sia uno spietato sfruttamento che l'inclusione nella società per mezzo di un sistema premiale che poteva arrivare fino all'affrancamento dalla schiavitù.

La manomissione era un elemento integrante nel sistema di incentivi-ricompensa e normalmente lo schiavo liberato, pur cambiando di stato, continuava ad appartenere alla

famiglia del padrone, il quale poteva continuare, così, a beneficiare del lavoro di un ex schiavo.

L'enorme flessibilità delle strategie di gestione, dalla forza bruta alla più ampia ricompensa, ha reso la schiavitù dell'antica Roma oltre che economicamente sostenibile nel tempo, un'istituzione altamente versatile e adattabile assicurandone così il successo, dal punto di vista economico, nei vari contesti produttivi di utilizzo.

Il contesto economico più rilevante, di successo ed inclusivo nel quale venne coinvolto il lavoro schiavo, fu quello relativo all'utilizzo di "soggetti di fatto"¹⁷ per l'organizzazione e gestione di attività commerciali ed imprenditoriali, utilizzo permesso dalla normativa vigente in materia di commercio e impresa che si andò evolvendo dalla fondazione sino all'Impero secondo i principi dello *ius Quiritium* prima, e sviluppati dall'attività giurisdizionale nello *ius civile* e *ius gentium*¹⁸ poi elaborati dal *praetor urbanus*, *praetor peregrinus* e degli edili curuli¹⁹.

In seguito all'estensione dell'influenza romana con le guerre di conquista ed il dominio sul mare ed il conseguente allargamento del mercato, questo fenomeno vide alte opportunità di sviluppo e disponibilità di lavoro schiavo che quel mercato avrebbe dovuto soddisfare.

Allo schiavo particolarmente dotato che godeva della fiducia del *pater familias*, potevano essere affidati compiti di gestione di imprese e anche l'amministrazione di attività marittime e terrestri rendendolo un vero e proprio manager del suo tempo.

Le modalità imprenditoriali che coinvolgevano lo schiavo in prima persona, in luogo della gestione personale e diretta da parte del *dominus*, potevano avvenire attraverso l'utilizzo

¹⁷ Essendo lo schiavo privo di diritti e quindi di capacità giuridica, sarebbe improprio parlare di soggetto giuridico. Da <https://www.avvocatocordarocaltanissetta.it/capacita-giuridica-capacita-agire/>: "...La capacità giuridica è l'attitudine di essere titolari di diritti e doveri...".

¹⁸ Con la fine della Repubblica nel 212 d.C. e la concessione della cittadinanza a tutti i sudditi dell'Impero, non vi sarà più distinzione fra *ius civile* e *ius gentium*. Cfr. A. Burdese, *Manuale di diritto privato romano*, Utet, Torino, 1993, p. 21 ss.

¹⁹ Denominatore comune alla base dello *ius honorarium*, in materia di commercio e impresa, era il principio fondamentale della *bona fides*. Si veda: N. Recla., *La responsabilità del socio in diritto romano classico*, Dottorato in scienze giuridiche Università Milano-Bicocca, a.a. 2013/2014. (https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/78473/116054/phd_unimib_744958.pdf).

dello stesso (*negotiatio per servos*) come preposto alla gestione diretta oppure affidandogli un patrimonio da gestire detto *peculio*.

Nella gestione diretta, gli effetti economici dell'operato dello schiavo ricadevano direttamente nella sfera economica del *dominus* mentre nel caso di gestione attraverso il *peculio*, era solo questo a venire coinvolto in caso di inadempimento.

Nel primo caso vi era quindi una responsabilità illimitata nei confronti del *dominus*, mentre nel secondo caso, la responsabilità era limitata al *peculio* che, pur formalmente di proprietà del *dominus*, di fatto lo era dello schiavo.

Il *dominus* restava tuttavia all'apice dell'organizzazione col potere d'intervento sull'operato del *servus negotiator* eventualmente revocando il *peculio* o cedendo lo schiavo con annesso *peculio* o meno.

Le forme imprenditoriali erano quelle dell'impresa individuale dove lo schiavo *institor* (con o senza *peculio*), amministrando l'impresa di proprietà del *dominus*, dava modo a questi di svolgere più attività in più settori dotando più schiavi di *peculio* o ramificando l'attività, limitando il rischio d'impresa, potendo il *peculio* di uno schiavo essere composto da altri schiavi (*servi vicarii*) a loro volta dotati di *peculio* e magari a loro volta gestori di attività, e quella della società (*plurium exercitio negotiationum*) dove lo schiavo in comproprietà, era preposto alla gestione di un'impresa collettiva come *institor* o come autonomo gestore del capitale societario (*servi negotiatores cum peculio*).

Le diverse forme societarie nel diritto romano erano costituite per mezzo di un contratto (*societas consensu contracta*) per mezzo del quale i soggetti si vincolavano conferendo beni o opere per conseguire un ricavo da dividere secondo quanto previsto dal contratto stesso.

In proposito Gai 3.154:

Sed haec quoque societas. De qua loquimur, id est quae consensu contrahitur nudo, iuris gentium est, itaque inter omnes homines naturalisratione consistit.

[Ma anche questa è una società. Di cui stiamo parlando che si contrae per nudo consenso...]

Un contratto quindi derivante dallo *ius gentium*, sviluppato dalla *iurisdictio peregrina* e fondato sulla *fides bona* come testimoniato dai frammenti D. 17.2.52.1:

Venit autem in hoc iudicium pro socio bona fides

[Vale il giudizio di buona fede nei confronti del socio]

e D. 17.2.3.3:

Societas si dolo malo aut fraudandi causa coita sit, ipso iure nullius momenti est, quia fides bona contraria est fraudi et dolo.

[Se la società è stata costituita con l'inganno, essa è nulla poiché contraria alla buona fede]

La *societas* così costituita non prevedeva l'autonomia patrimoniale così come la conosciamo oggi, né rilevava il contratto sociale verso i terzi per i quali la *societas* era di fatto nei loro confronti del tutto priva di rilevanza esterna e perciò, di fatto, come inesistente²⁰ producendo effetti obbligatori solo fra i *socii* contraenti.

Gli effetti obbligatori del contratto *implicavano* quindi la responsabilità dei *socii* all'interno della *societas*, ed è questione controversa se, tale responsabilità, fosse, in epoca classica e post-classica, da imputare solo in caso di dolo o anche di colpa.

“Le argomentazioni avanzate da parte di quei romanisti che circoscrivono la responsabilità del socio al solo criterio di imputazione del dolo, ... si fondano principalmente sulla perfetta contrapposizione tra fides bona e dolus malus e sul

²⁰ C. Arnò, *Il contratto di società: corso di diritto romano*, Giapichelli, Torino, 1938, p. 326, così scriveva: «Restiamo quindi intesi che, quando si adopera la locuzione che una società ha dei debiti e dei crediti verso i terzi, s'intende di parlare dei diritti e degli obblighi, che ogni socio ha individualmente, verso i terzi di fronte ai quali terzi la società si ha come inesistente».

*carattere infamante della actio pro socio*²¹; in questo senso, tale dottrina sostiene che la previsione di una sanzione grave come l'ignominia per un inadempimento contrattuale si potesse giustificare solo ove si ritenesse rilevante unicamente un criterio di responsabilità limitato quale è il dolo, non potendosi, al contrario, fondare un tale effetto su condotte connotate semplicemente da negligenza o imprudenza, in relazione alle quali un effetto così pesante sarebbe stato evidentemente percepito come ingiusto ed abnorme.

Accanto a questa impostazione, una parte altrettanto autorevole della dottrina romanistica ha invece ritenuto sostanzialmente genuini i passi del Digesto²² recanti notizia di responsabilità del socio estesa anche alla colpa già in epoca classica, contestando altresì la rigida e meccanica contrapposizione tra la *fides bona* e il *dolus*, nonché gli stessi riferimenti presenti nelle fonti citati dalla dottrina contrapposta per fondare una responsabilità limitata al solo dolo, ritenuti particolarmente fragili e inidonei a giustificare una conclusione in tal senso²³.

Successivamente all'epoca post-classica saranno le Istituzioni Imperiali di Giustiniano con l'introduzione della *culpa in concreto* per il mancato rispetto della *diligentia quam in suis*, a sancire l'imputazione della responsabilità per colpa derivante dal contratto societario come descritto nel passo I. 3.25.9:

socius socio utrum eo nomine tantum teneatur pro socio actione, si quid dolo commiserit, sicut is qui deponi apud se passus est, an etiam culpae, id est disidiae atque negligentiae nomine, quaesitum est disidiae atque negligentiae nomine, quaestium est: praevaluit tamen etiam culpae nomine teneri eum. Culpa autem

²¹ Gai 4.182: *quibusdam iudiciis damnati ignominiosi fiunt, veluti furti, vi honorum raptorum, iniuriarum: item pro socio, fiduciae, tutelae, depositi.*

²² D. 17.2.47.1: *Si damnum in re communi socius deidit, Aquilia teneri*; D. 13.6.5.2: *...sed ubi utriusque utilitas vestitura, ut in empto, ut in locato, ut in dote, ut in pignore, ut in societate, et dolus et culpa praestatur.*

²³ N. Recla, *La responsabilità del socio in diritto romano classico*, cit., p. 5 ss. (https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/78473/116054/phd_unimib_744958.pdf)

non ad exactissimam diligentiam dirigenda est: sufficit enim talem diligentiam in communibus rebus adhibere socium, qualem suis adhibere solet. Nam qui parum diligentem socium sibi adsumit, de se queri debet.

[Al socio è imputata la responsabilità per colpa delle azioni commesse dagli altri soci...Non è richiesta al socio la diligenza del buon padre di famiglia nel disbrigo degli affari societari ma la diligenza che lo stesso metterebbe nei propri. Le conseguenze della scelta di un socio poco diligente possono ricadere solo su se stessi.]

Viene quindi sancita anche la responsabilità per colpa la quale, tuttavia, “*non deve essere rapportata al grado di diligenza del buon padre di famiglia (c.d. colpa in astratto), ma è sufficiente che il socio ... adibisca nel disbrigo degli affari societari quella diligenza che egli è solito mettere nella gestione dei propri affari, la c.d. diligentia quam in suis, in ossequio al principio generale, fissato nella proposizione conclusiva del passo citato, per cui chi sceglie per sé un socio poco diligente non ha da lamentarsi che con se stesso*”²⁴.

Il rilevante principio, conseguenza della mancanza di autonomia patrimoniale della *societas* romana, implicante la non rilevanza nei confronti dei terzi, secondo il quale, delle obbligazioni assunte dalla società avrebbero risposto solamente i singoli soci in modo individuale²⁵, è individuato in modo generale dal passo del giurista Ulpiano in Ulp. 31 *ad ed.*, D. 17.2.20 secondo il quale:

Socii mei socius meus socius non est.

[Il socio dei miei soci non è mio socio]

²⁴ *Idem*

²⁵ Per approfondimenti sulla rilevanza esterna del contratto di società, vedere, A. Di Porto, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica (II sec. a.C. - II sec. d.C.)*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 236 ss.

e trova applicazione in D. 17.2.67 pr. e 1

Si unus ex socii rem commune vendidertit consensu sociorum, pretiumdividi debet ita, ut ei caveatur indemnem eum futurum. Sed si iam damnus passus est, hoc ei praestabitur. Sed si qui vendidit, an, si non omnes socii solvendo sint, quod a quibusdam servari non potest a ceteris debeat ferre? Et Proculus putat hoc ad ceterorum onus pertinere quod ab aliquibus servari non potest rationeque defendi posse, quoniam, societas cum contrahitur, tam lucri quam damni communio initur.

[Se un socio vende la cosa comune col consenso degli altri soci deve essergli corrisposto un indennizzo per eventuali richieste di danni. Se ha già venduto o venduto senza il consenso di tutti i soci? Secondo Proculo rispondono solo i soci che hanno partecipato alla vendita poiché quando si entra in società si entra in comunione di guadagni e perdite]

e D. 17.2.28:

Si socii summus et unus ex die pecuniam debeat et dividatur societas, non debet hoc deducere socius quemadmodum praesens pure debet, sed omnes dividere et cavere, cum dies venerit, defensu iri socium.

[Se un socio è debitore di denaro, il debito non va detratto agli altri soci ma condividere la difesa dei soci]

Pertanto, “i rapporti che in qualunque modo si stringono tra uno o più soci ed i terzi investono esclusivamente gli individui che partecipano all’atto”²⁶ (benché compiuto a

²⁶ V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Jovene, Napoli, 1960, p. 350 ss.

favore della società) e perciò, se tutti i soci partecipano all'atto, tutti i soci saranno debitori o creditori in base alla partecipazione in società prevista dal contratto.

Per effetto di tale principio nessuna azione poteva essere intentata dal socio che non aveva partecipato, né verso terzi, né dai terzi nei suoi confronti.

Con lo sviluppo del sistema imprenditoriale/commerciale romano, si pose quindi il problema della tutela dei terzi in caso di insolvenza, in ambito societario o meno, e in ambito della *praepositio*²⁷ di soggetti *sui iuris* o in modo particolare *in potestate* (con l'utilizzo del lavoro schiavo in chiave gestoria nell'ambito del *peculium*, non avendo lo schiavo personalità giuridica, e non potendosi, perciò, esercitare nei suoi confronti alcuna azione).

²⁷ La *praepositio* era l'atto che dava rilevanza esterna come affermato da Ulpiano in D. 14.1.1.12: "*Praepositio certa legem dat contrahentibus*", da esporre ben in vista, nel luogo dell'attività, in modo che i terzi ne venissero a conoscenza, col quale il proponente delegava il preposto alla gestione dell'attività e ne delineava i limiti assumendosene con tale atto la responsabilità illimitata se il preposto operava nell'ambito di essa. Sempre Ulpiano sulla *praepositio* in D. 14.3.11.3: *Proscribere palam sic accipimus claris litteris, unde de plano recte legi possit, ante tabernam scilicet vel ante eum locum in quo negotiatio exercetur, non in loco remoto, ne quis cusari posset ignorantiam litterarum.*

CAPITOLO II

IL DIRITTO COMMERCIALE ROMANO E LO SCHIAVO

Un diritto commerciale quello romano che, distinguendo le diverse tipologie in cui si articolava, godeva di una propria autonomia anche se privo di quella formalità che verrà acquisita più tardi, per mezzo degli statuti, in epoca medievale con lo *ius mercatorum*²⁸. Si potrebbe dire un' autonomia sostanziale i cui principi ed istituti estesi al diritto civile e privato, consentirà unitamente al sistema processuale una progressiva evoluzione e sviluppo del diritto commerciale romano in senso imprenditoriale e commerciale, una sorta di “commercializzazione” del diritto privato romano²⁹.

Riprendendo il tema della tutela dei terzi con cui si è chiuso il capitolo precedente, il sistema di tutele adottato dallo *ius honorarium*, fu quello che prevedeva la sostituzione fittizia di preposti e soggetti *in potestate cum peculium* o senza, col *dominus/pater*, in modo da far ricadere su quest'ultimo la responsabilità per gli atti conclusi dai primi, riportando, in fase procedimentale, il nome del *dominus/pater* nella *condemnatio* e quella dei sottoposti autori dell'atto nell'*intentio*.

Le *actiones adiecticiae*³⁰ (aggiuntive) che il creditore poteva esercitare, erano contenute negli editti pretori *de institoria actione*, *de exercitoria actione*, quando il *dominus/pater*

²⁸ Il medievale *ius mercatorum*, ovvero le consuetudini che per mezzo degli statuti delle corporazioni venivano applicate all'attività commerciale, è considerato il primo provvedimento che dà senso formale al diritto commerciale propriamente detto. Tuttavia, diversi studiosi come A. Di Porto, *Impresa collettiva*, cit., p. 98 ss. proprio perché dotato di propria autonomia, considerano il diritto commerciale romano un sistema compiuto.

²⁹ P. Cerami, *Diritto commerciale romano: profilo storico*², Giappichelli, Torino, 2004, p. 35.

³⁰ Per approfondimenti sul processo formulare, si veda, B. Albanese, *Il processo privato romano delle 'legis actiones'*, Palumbo editore, Palermo, 1987, p. 225 ss.

rispondeva col patrimonio personale, *de tributoria actione* e quelle *de peculio, de in rem verso, quod iussu*, quando era coinvolto il *peculio*³¹.

L'*actio institoria* era uno strumento azionabile nel caso di attività commerciali terrestri volte allo scambio di beni e consentiva in caso di inadempimento degli impegni presi dall'*institor*³²esclusivamente nell'ambito della *praepositio*, di chiamare a rispondere il preponente. Gai 4.71:

Institoria vero formula tim locum habet, cum quis tabernae aut cuilibet negotiationi filium servumve aut quemlibet extraneum sive servum sive liberum praeposuerit, et quid cum eo eius rei gratia cui praepositus est contractum fuerit.

[La formula institoria si applica invero nel caso in cui taluno abbia preposto ad una azienda commerciale o a qualsiasi altra impresa il figlio o uno schiavo, ovvero un qualsiasi estraneo, servo o libero, e questi abbia concluso un contratto attinente all'impresa cui è stato preposto]

L'azione nasce per tutelare con l'intero capitale del proponente, i creditori che, facendone affidamento, pur contraendo con il preposto, presupponevano fosse la volontà dello stesso proponente ed è per tale motivo che il pretore ha ritenuto equo farlo rispondere illimitatamente in modo da equilibrare gli interessi in gioco.

Nel passo seguente Gaio (Gai 4.71) ravvisa le stesse motivazioni riscontrate precedentemente ma trattando dell'*actio quod iussu* e della quale si dirà più avanti.

Eadem ratione comparavit duas alias actiones, exercitoriam et institoriam ... Cum

³¹ Se con la *praepositio* l'imprenditore si assumeva la responsabilità illimitata, col *peculium* affidato allo schiavo, la responsabilità veniva limitata all'ambito del *peculio* stesso in quanto parte del suo patrimonio ma giuridicamente separato da esso. La citazione di Tuberone da parte di Ulpiano in D. 15.1.5.4 ne è la conferma: *Peculium autem Tubero quidam sic definit, ut Celsus libri sexto digestorum refert, quod servus domini permissu separatim a rationibus dominicis habet, debucto inde si quid domino debetur.*

³² D. 14.3.18: *Institor est, qui tabernae locove ad emendum vendendunve praeponitur quique sine loco ad eundem actum praeponitur*

enim ea quoque res ex voluntate patris dominive contrahi videatur, aequissimum esse visum est in solidum actionem dari ...

Il principio dell'*equitas* come criterio adottato dal pretore per stabilire un equilibrio degli interessi in gioco, è rilevata anche da Ulpiano in *ad ed.* 28 D. 14.3.1:

Aequum praetori visum est, sicut commoda sentimus ex actu institorum, ita etiam obligari nos ex contractibus ipsorum et conveniri. Sed non idem facit circa eum qui institorem praeposuit, ut experiri possit: sed si quidem servum proprium institorem habuit, potest esse securus adquisitis sibi actionibus ...

[Sembrava giusto per il pretore, perciò ci sentiamo tranquilli con i venditori...]

L'*actio exercitoria* era un'azione che permetteva a chi avesse contratto col *magister navis* insolvente di rivalersi illimitatamente sull'*exercitor*, un'azione esercitabile nel caso di attività commerciale marittima e fluviale simile all'*institoria* ma resasi necessaria per le caratteristiche del commercio marittimo dell'epoca.

Le qualità tecniche delle imbarcazioni non permettevano una navigazione sicura durante i mesi invernali³³ e ciò comportava, in caso di ritardo nella partenza, l'eventuale impossibilità di concludere celermente le transazioni, dati i lunghi tempi di percorrenza, col ritorno al porto sede dell'attività commerciale.

Vi era inoltre l'impossibilità per l'*exercitor* (armatore) di sovrintendere direttamente alle attività svolte dalle proprie navi nei vari porti di scalo.

Da questa situazione, la necessità di delegare al *magister navis* il compito di trattare affari per suo conto, i quali, descritti nella *praepositio exercitoria*, costituivano, con l'*actio exercitoria*, il quadro di garanzia nei confronti dei terzi contraenti.

Sulle motivazioni Ulpiano, 28 *ad ed.* in D. 14.1.1 pr.:

³³ Riporta Publio Vegezio Renato in *De re militari*, 4.39 che la stagione migliore per navigare andava da aprile ad ottobre.

Utilitatem huius edicti patere nemo est qui ignoret. Nam cum interdum ignari, cuius sint condicionis vel quales, cum magistris propter navigandi necessitatem contrahamus, aequum fuit eum, qui magistrum navi imposuit, teneri, ut tenetur qui institorem tabernae vel negotio praeposuit, cum sit maior necessitas contrahendi cum magistro quam institore: quippe res patitur, ut de conditione quis institoris dispiciat, et sic contrahat: in navis magistro non ita: nam interdum, locus, tempus non patitur plenius deliberandi consilium.

[L'utilità di questo editto è rivolta a chi la ignora. Dato che le condizioni di ciò che si contratta sono a volte ignote a causa della necessità di salpare era giusto che il comandante della nave fosse vincolato e dato che chi contratta in una bottega può contrattare le condizioni. Mentre non è così con il comandante della nave a causa del luogo e del tempo]

L'*actio tributoria*, l'*actio de peculio*, *de in rem verso* e *quod iussu*, costituivano i rimedi esercitabili dai creditori nei confronti del *dominus* che aveva preposto un *servus* o un *filius* dotati di *peculio* e che si erano resi insolventi, il quale *dominus*, come detto, rispondeva nei limiti della capienza dello stesso.

Nell'ambito delle azioni sopracitate, per quanto riguarda l'*actio tributoria*, essa si distingueva per una specifica particolarità: a poter essere aggredito dai creditori, non era l'intero *peculio* ma solamente quella parte del *peculio* oggetto dell'attività imprenditoriale gestita dallo schiavo identificata come *merx peculiaris*³⁴.

³⁴ “Fin dai tempi remoti, il concetto di *merx peculiaris* è stato oggetto di studio da parte degli interpreti. Ciò, in particolare, al fine di individuare le attività economiche il cui esercizio, da parte del sottoposto, giustificava l'esercizio dell'*actio tributoria* contro l'avente potestà. L'esegesi di D. 14.4.1.1 ed una sua analisi comparata con altri passi del Digesto consentono di ricostruire a grandi linee l'evoluzione giurisprudenziale in tema di individuazione dell'ambito economico di applicazione dell'editto *de tributaria actione*. Attraverso l'*interpretatio* dei *veba edicti*, la giurisprudenza classica ampliò progressivamente la tutela assicurata dall'editto, giungendo ad estenderla, probabilmente, ad ogni attività economica avente carattere commerciale”. Andrea Mazzoleni (Università degli Studi di Milano) <https://forhistiur.net/2016-11-mazzoleni/abstract/?!=it>

Se fra i creditori figurava anche lo stesso *dominus*, avendo diritto di prelazione poteva, se non a conoscenza dell'attività del *servus/filius*, essere soddisfatto per primo per la propria parte di credito.

In caso contrario la *merx peculiaris* veniva ripartita in parti uguali. L'azione dava modo ai creditori di far venir meno la prelazione però aveva effetto soltanto sulla *merx peculiaris* e non sull'intero *peculio*. Poteva perciò essere preferita dal creditore, ad esempio, l'*actio de peculio* che riguardava tutto il *peculio* risultando maggiormente profittevole.

Oltre a riguardare l'intero *peculio*, l'*actio de peculio* era dotata di alcune caratteristiche particolari: una volta intentata l'azione, se non vi fosse più stato *peculio* su cui rivalersi era, comunque, possibile continuare con la stessa azione se veniva ripristinato entro la sentenza.

Se ripristinato dopo la sentenza, poteva essere tentata nuovamente l'azione.

Così Ulpiano in D. 15.1.30.4:

Is, qui semel de peculio egit, rursus aucto peculio de residuo debiti agere potest.

[Una persona che un tempo ha avuto a che fare con un *peculio*, può agire per il residuo]

Se, per qualche motivo, veniva meno il legame di subordinazione fra *dominus* e *servus/filius*, il creditore aveva a disposizione l'*actio de peculio annalis* che concedeva un anno di tempo per intentare l'azione nei confronti del *dominus* per l'inadempimento precedente il venir meno del legame.

Ulpiano, 29 *ad ed* in D. 15.2.1 pr.:

Praetor ait: "Post mortem eius qui in alterius potestate fuerit, posteaquam is emancipatus manumissus alienatusve fuerit, dumtaxat de peculio et si quid dolo malo eius in cuius potestate est factum erit, quo minus peculii esset, in anno, quo primum de ea re expediendi potestas erit, iudicium dabo".

Se lo schiavo veniva venduto assieme al *peculio*, il creditore doveva rivalersi sul nuovo proprietario.

Se veniva venduto senza *peculio* il creditore poteva rivalersi, con l'*actio de peculio annalis* sull'ex proprietario e con l'*actio de peculio* sul nuovo proprietario se questi gli conferiva un nuovo *peculio*.

Ulpiano, 2 *disput.* in D. 15.1.32.2:

Venditor servi si cum peculio servum vendidit et tradiderit peculium, ne intra annum quidem de peculio convenietur: neque enim hoc pretium servi peculium est, ut Neratius scripsit.

Se i proventi del *peculio* fossero stati trattenuti dal *dominus* o il *peculio* fosse stato revocato, andando ad aumentarne il patrimonio, il creditore aveva a disposizione l'*actio de in rem verso*, in virtù della quale il *dominus* rispondeva per gli obblighi assunti dal *servus/filius* entro i limiti di quell'aumento di patrimonio costituendo, a suo tempo, il *peculio* stesso.

Con tale azione il *dominus* era chiamato a rispondere anche qualora non avesse più a disposizione il surplus di patrimonio e a differenza dell'*actio de peculio annalis*, non aveva limiti di tempo per essere esperita.

Per quanto riguarda l'*actio quod iussu*, per spiegarne la *ratio* occorre partire dal concetto di *iussu* che costituiva una sorta di rappresentanza essendo, nella pratica, un ordine che il *dominus* impartiva per la realizzazione di uno o più affari dei quali se ne assumeva la responsabilità, andando oltre i limiti del *peculio* e sulla quale i terzi, che dovevano esserne a conoscenza, facevano affidamento.

Si veda a tal proposito, Gai 4.70:

In primis itaque si iussu patris dominive negotium gestum erit, in solidum preator actinem in patrem dominumve comparavit, et recte, quia ita negotium gerit, magis patris dominive quam filii servive fidem sequitur.

[In primo luogo, se il negozio sarà fatto per ordine del dominus, il pretore imputerà il negozio al dominus i quanto sua volontà piuttosto che del figlio o del servo.]

In pratica l'atto concluso dal *servus/filius* per effetto dello *iussum* configurava, in termini di responsabilità, la fattispecie del negozio diretto fra terzo e *dominus*, Ulpiano in 29 *ad ed. D. 15.4.1*:

Merito ex iussu domini in solidum adversus eum iudicium datur, nam quodammodo cum eo contrahitur qui iubet.

[Giustamente secondo gli ordini del dominus contro di lui sarò dato il giudizio perché in un certo modo è in diretto contratto con lui]

Nel caso particolare di gestione di una società da parte dell'*institor* in comproprietà senza *peculio*, con quote societarie diverse, si pose il problema della ripartizione degli obblighi in capo ai soci in seguito ad inadempienza.

Il criterio che prevalse fu quello adottato anche dalla società di navigazione e dall'*actio de peculio* della responsabilità solidale.

Il creditore poteva pertanto rivalersi per intero su uno dei soci il quale, poteva, successivamente, rivalersi internamente alla società, attraverso l'*actio pro socio* o l'*actio communi dividendo* in base alla quota di possesso.

Così Ulpiano in D. 14.3.13.2 citando il giurista Giuliano sulla questione:

Si duo pluresve tabernam exerceant et servum, quem ex disparibus partibus habebant, institorem praeposuerint, utrum pro dominicis partibus teneantur an pro aequalibus an pro portione mercis an vero in solidum Iulianus quaerit. Et verius est ait exemplo exercitorum et de peculio actionis in solidum unumquemque conveniri posse, et quidquid is praestiterit qui conventus est, societatis iudicio vel communi dividendo consequetur, quam sententiam et supra probavimus.

Tutelando i contraenti con le azioni esaminate, il lavoro schiavo veniva ad integrarsi nel sistema economico-imprenditoriale romano caratterizzandolo anche in ambito societario, ponendo in particolare rilievo l'importanza dell'*exercitio negotiationum per servos communes* e superando i limiti insiti nel contratto di società che, oltre, come detto, a non separare il capitale sociale da quello dei soci a non avere alcuna rilevanza esterna, veniva meno in caso di morte o *capitis deminutio* del socio (con l'eccezione, come si vedrà oltre, di alcuni rilevanti "tipi" di società per quanto riguarda la rilevanza esterna e lo scioglimento).

La scelta della *plurium negotiatio* in luogo della *negotiatio unius* con gestione personale, si impose come organizzazione d'impresa, oltre che per la valenza pubblica di determinate attività (con le implicazioni che si vedranno oltre), anche per evidenti motivi di politica commerciale-imprenditoriale validi allora e validi oggi come la messa in comune di competenze che isolate non produrrebbero gli stessi risultati, la riduzione del rischio d'impresa con maggior capitale da utilizzare per meglio controllare determinati settori di mercato e la possibilità di accordi con altre *societas*. Tanto più con lo sviluppo progressivo dell'economia e del commercio in seguito all'espansione territoriale dell'impero, caratterizzato dalla forma che è stata definita "economia mondo"³⁵ ovvero quell'intreccio di rapporti economico-commerciali-imprenditoriali a livello globale affiancati da aree di "autoconsumo" con traffici essenzialmente locali.

Si andò così a delineare un assetto economico-sociale, mercantile e capitalistico volto alla produzione e allo scambio di beni (lo schiavo apparteneva a questa categoria) su scala mondiale.

Nel panorama imprenditoriale-commerciale romano, in considerazione della valenza economica di impresa e società, si vennero a sviluppare varie tipologie di *societas* che, partendo dalla generica *societas consensu contratta* (la quale si poteva adattare alle più

³⁵ F. Serrao, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Pacini Editore, Pisa, 2003, p. 299 ss. Citando F. Braudel in tema di "economia mondo".

svariate esigenze), si differenziarono in base all'oggetto sociale con assetti organizzativi che dipendevano dalla relativa forma giuridica e dalle attività economiche svolte.

Pertanto "più che "la società" erano presenti "le società"³⁶ le cui attività, estese a realtà d'oltre confine imperiale, coinvolgendo le *externae gentes*³⁷, contribuirono a creare una sorta di "globalizzazione commerciale imperiale" con la trasformazione della ricchezza da ferma e localizzata a dinamica e più diffusa.

Con i dovuti distinguo non sembra azzardato paragonarla, dal punto di vista economico-sociale, a quella odierna e che Plinio il Vecchio trattando di mercato così definisce in *Plin. nat. hist.* 14.1.2:

Quis enim non communicato orbe terrarum maiestate Romani imperii profecisse vitam putet commercio rerum ac societate festae pacis omniaque, etiam quae ante occulta fuerant, in promiscuo usu facta?

[Chi potrebbe, infatti, disconoscere che, unificato il mondo intero grazie alla maestà del popolo Romano, si è realizzato un progresso della vita civile, favorito dagli scambi commerciali e dai benefici della pace universale, e che sono divenuti oggetto di uso comune anche prodotti un tempo sconosciuti?]

E *Plin. nat. hist.* 15.31.105:

Nec quid non homini ventri natum esse videatur, miscentur sapes et alio alius placere cogitur; miscentur vero et terrae caelique tractus: in alio cibi genere India advocatur, in alio Aegyptus, Creta, Cyrene singulaque terrae: Nec cessat in veneficiis vita, dum modo omnia devoret.

³⁶ M. Talamanca, voce Società, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 821 ss.

³⁷ Particolarmente Arabia, India, Cina. Cfr. in proposito F. Oertel, *L'impero romano da Augusto agli Antonini*, Garzanti, Milano, 1975, p. 196 s. e p. 226 ss.

[Affinché ogni cosa sembri essere stata creata per soddisfare i bisogni materiali dell'uomo, si mescolano i sapori e si induce ad armonizzare i gusti; si tenta addirittura di mescolare le regioni della terra e del cielo: per un tipo di cibo ci si rivolge all'India; per un altro all'Egitto. A Creta e ad ogni singola regione: Neppure di fronte ai veleni si arretra la vita civile, pur di divorare ogni cosa]

Evidentemente un tale allargamento degli orizzonti commerciali e sviluppo delle forme imprenditoriali venne a far emergere la necessità di maggiori tutele nei confronti dei creditori ponendo in evidenza il problema della stabilità nonché operatività della struttura sociale dovuto all'irrilevanza esterna e alle cause di scioglimento quali la *renuntiatio*, l'*actio pro socio* attivata da un socio, *capitis diminutio* e, non essendo prevista per le società ordinarie la successione della quota sociale, anche per la morte del socio come spiegato da Pomponio in 12 *ad sab.* D. 17.2.59:

Adeo morte socii solvitur societas, ut nec ab initio pacisci possimus. Ut heres etiam succedat societati. Haec ita in privatis societatibus ait: in societate vectigalium nihilo minus manet societas et post mortem alicuius, sed ita dedum, si pars defuncti ad personam heredis eius adscripta sit, ut herediquoque conferri oporteat: quod ipsum ex causa aestimandum est. Quid enim si, si is mortus sit, propter cuius operam maxime societas coita sit aut sine quo societas administrari non possit?

[A tal punto la società si scioglie per morte del socio che non è consentito pattuire, dall'inizio, che l'erede succeda nel rapporto societario. Questo principio vale, dice (Sabino), nell'ambito delle società ordinarie; nel caso di una società costituita per la riscossione delle entrate pubbliche la struttura societaria permane anche dopo la morte di un socio, ma solo se la quota del defunto sia ascritta al suo erede, in modo tale che possa essere conferito anche all'erede: il che è, però da valutare caso per caso. Che dire, infatti, nel caso in cui muoia il socio per la cui abilità manageriale la società sia stata appositamente costituita, ovvero colui senza il quale la società non possa essere proficuamente gestita?]

L'inadeguatezza della generica *societas consensu contracta* portò quindi il formante giurisprudenziale, le istituzioni politiche e soprattutto la prassi consolidatasi nel tempo, alla formazione di particolari *societas* dotate di un particolare regime e derivanti dalla generica *societas omnium quae ex questu veniunt* (società generale degli acquisti): la *societas alicuius negotiationis* e la cosiddetta *societas unius rei*.

Il particolare regime a cui erano sottoposte derivava dall'oggetto sociale o dal settore commerciale nel quale operavano ritenuto di interesse pubblico.

L'oggetto della prima era costituito da una stabile e determinata attività economica che veniva prolungata nel tempo, quello della seconda dalla realizzazione di un determinato unico affare o l'utilizzo di un unico oggetto (*res*).

In contrapposizione alle società questuarie vi erano le *societas omnium bonorum* cioè società di godimento o gestorie³⁸.

Le due categorie di *societas* sono citate da Gaio in 3 *inst. D.* 3.148:

Societatem coire solemus aut totorum honorum aut inius alicuius negotii, veluti mancipiorum emendorum aut vendendorum.

[Siamo soliti unirvi in società per qualunque affare o per un unico negozio ad esempio per comprare e vendere schiavi]

La scelta fra le due categorie, tuttavia, doveva essere precisata nel contratto ritenendo altrimenti che la volontà dei soci fosse la costituzione della società generale degli acquisti (*quaestus*) come informa Ulpiano in 12 *ad Sab. D.* 17.2.7:

Coire societatem et simpliciter licet: et si non fuerit distinctum, videtur coita esse universorum quae ex quaestu veniunt, hoc est si quod lucrum ex emptione venditione venditione, locatione conductione descendit.

³⁸ G. Santucci, *Il socio d'opera in diritto romano: conferimenti e responsabilità*, Cedam, Padova, 1997, p. 68.

Le principali *societas alicuius negotiationis* ritenute di preminente interesse pubblico³⁹, furono la *societas argentariorum*, la *societas publicanorum* la *societas exercitorum* e la *societas venaliorum*, il cui regime particolare volto alla stabilità dell'operatività sociale è colto rispetto alla rilevanza esterna da Papiniano in 3 *resp D.* 17.2.82:

Iure societatis per socium aere alieno socius non obligatur, nisi in communem arcam pecuniae versae sunt.

[In base al diritto societario il socio non obbligato per il debito contratto dal socio a meno che i denari (presi a prestito) non siano stati versati nella cassa comune]

Dove è riportata la regola generale della non rilevanza esterna e l'eccezione alla stessa a conferma che si tratta di società particolare e rilevata anche da Gaio in 3 *ad ed. prov. D.* 3.4.1.1:

naque societas neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur : nam et legibus et senatus consulti et principalibus constitutionibus ea res coercentur. Paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora: ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere vel aurifodinarum vel argentifodinarum et salinarum. Item collegia Romae certa sunt, quorum corpus senatus consulti atque constitutionibus principalibus confirmatur est, veluti pistorum et constitutionibus principalibus confirmatur est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et naviculariorum, qui et in provinciis sunt. 1. Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius aeorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam

³⁹ La giurisprudenza rileva l'interesse pubblico, ad esempio, per le *societas argentariorum* in Gai 1 *ad ed. prov. D.* 2.13.10.1: *officium oerum (argentariorum) atque ministerium publicam habet causam*. Per le *societas publicanorum* in Ulp. 55 *ad ed. D.* 39.4.1.1: *publicani autem sunt, qui publico fruuntur*.

communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat.

[Non è consentito a tutti senza distinzione costituire una società un collegio o una siffatta struttura corporativa: questa materia è infatti rigorosamente disciplinata sia da leggi, sia da senatoconsulti, sia da costituzioni imperiali. Soltanto per pochi scopi sono state consentite strutture corporative di tale genere: così è stato, appunto, ai soci che riscuotono le entrate pubbliche o sfruttano le miniere d'oro e di argento, o le saline, di costituirsi in strutture corporative. Parimenti sussistono a Roma determinati collegi, la cui struttura corporativa è stata confermata da senatoconsulti e costituzioni imperiali, come quella dei mugnai e certi altri e dei trasportatori marittimi, che si trovano anche nelle province. 1. È poi proprio di coloro ai quali è stato concesso di costituirsi in corporazioni, in quanto componenti di un collegio professionale, di una società commerciale o di altra organizzazione dello stesso tipo, di avere sull'esempio della comunità politica, beni comuni, una cassa comune, e un rappresentante o sindaco, per mezzo del quale, come nella comunità politica, possa essere attuato e fatto tutto ciò che è necessario attuare e fare in comune]

Con i riferimenti di ordine tecnico all'“*arca communis*” (una sorta di cassa comune), associata all'“*habere res communis*” nonché lo stare in giudizio attraverso la figura dell'*actor sive syndicus*⁴⁰, il giurista individua una unità, un “*corpus*” che, andando oltre i singoli componenti rende le *societas* particolari delle “*situazioni unificate*”⁴¹ superando i limiti posti dal contratto di società con riguardo alla regola generale della rilevanza esterna.

⁴⁰ L. Maganzani, *Publicani e debitori d'imposta: ricerche sul titolo De publicani*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 220.

⁴¹ R. Orestano, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, I, Giappichelli, Torino, 1965, p. 101 ss.

In una società sempre più sviluppata dove le *societas* assumono un sempre più rilevante peso economico, i giuristi affrontarono quindi il problema dell'instabilità societaria dovuto all'irrilevanza esterna ed alle cause di estinzione, procedendo per modifiche ed eccezioni della regola generale intervenendo e basandosi sullo schema contrattuale.

Le società di interesse pubblico erano soggette a particolari attenzioni a causa delle implicazioni sociali delle attività svolte.

In una società schiavista come quella precedentemente descritta, si può facilmente immaginare quanto tali implicazioni fossero un problema particolarmente sentito nel caso della *societas venaliciaria*.

La *societas venaliciaria*, fra le società di interesse pubblico, è certamente la più rappresentativa dell'intreccio fra schiavitù ed economia a Roma, pertanto su di essa, si concentrerà l'attenzione per gli scopi del presente lavoro.

Tale società doveva evidentemente essere stata frequentemente utilizzata se, nel sopra riportato passo di Gaio 3.148 delle *institutiones*, il giurista porta come esempio di attività svolta nell'ambito della *societas alicuius negotiationis*⁴², il *mancipia emere vendereque*, ovvero, proprio la forma di negotiatio tipica dei venaliciarii.

I rilevanti interessi economico-commerciali e l'oggetto sociale della *societas venaliciaria*, ne facevano una società di interesse pubblico tale da giustificare il regime particolare con deroghe importanti alle cause di estinzione come il non scioglimento in caso di morte del socio, di *renuntiatio* o in seguito all'*actio pro socio*⁴³.

Dato l'oggetto sociale della *societas venaliciaria* ovvero la compravendita di schiavi, particolarmente sentita era la rilevanza esterna della *societas* in quanto eventuali vizi

⁴² Il termine *negotiatio* ha significato di 'speculazione commerciale' per C. Fadda, *Istituti commerciali del diritto romano*, Napoli 1903, p. 52. Secondo A. Di Porto, *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne, Ricerche dedicate al Prof. Filippo Gallo*, II, Jovene, Napoli 1997, p. 440, il quale sostiene che «con *negotiatio* i giuristi fanno riferimento all'idea generale di attività imprenditoriale, in una parola al concetto di impresa».

⁴³ Per una trattazione esaustiva sulle cause di estinzione e le eccezioni, si veda: <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano16-17-Liva-Eleganter.pdf>

fisici o morali non dichiarati dell'“oggetto” in vendita, secondo la regola generale avrebbe costretto l'acquirente ad esperire l'*actio redhibitoria* o l'*actio quanti minoris* nei confronti di ogni socio, cioè in proporzione alla quota sociale posseduta.

La soluzione che gli edili curuli adottarono con l'editto *adversus venaliciarios* per ovviare al problema, determinando un'applicazione diversa della legittimazione passiva, fu il poter esperire l'azione in solido nei confronti del socio che deteneva la maggior o uguale quota societaria, potendo di fatto agire in caso di parità di quote, per intero nei confronti di qualunque socio e ciò, basandosi sulla prassi fra i mercanti di schiavi che si riunivano in società, di inserire nel contratto sociale la clausola secondo la quale l'affare concluso da un socio sarebbe stato concluso a nome di tutti i soci, determinando con tale clausola la rilevanza esterna che giustificava il regime particolare poiché come dice F. Serrao, “*i venaliciarii per lo più costituiscono una società la quale valga a rendere palese ai terzi che qualsiasi affare è compiuto in comune, cioè nell'interesse di tutti*”⁴⁴.

Come spiegato anche da Paolo in 2 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.44.1:

...plerumque venaliciarii ita societaem coeunt, ut quidquid agunt in commune videantur agere...ne cogeretur emptor cum multis litigare...

[...di solito i mercanti di schiavi costituiscono il rapporto sociale in modo tale che qualsiasi affare essi realizzino appaia realizzato nell'interesse di tutti... (viene adottato l'editto *adversus venaliciarius*) nel timore che l'acquirente sia costretto a litigare con molti...]

Con l'editto degli edili curuli, ogni socio divenendo *praepositus* consentiva da un lato una più ampia operatività da parte della *societas* e dall'altro realizzava la rappresentanza

⁴⁴ F. Serrao, *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale: forme giuridiche di un'economia-mondo*, Pacini, Pisa, 1989, p. 73.

esterna alla stessa ed inoltre, “mediante incarico a uno o più mandatari riuscivano adoperare contemporaneamente in più mercati e ad ampliare territorialmente il proprio raggio d’azione”⁴⁵.

Ma la *praepositio* doveva, evidentemente, per consentire ai terzi contraenti di operare consapevolmente, essere loro nota per avere efficacia e produrne gli effetti.

La grande attenzione che veniva posta per la tutela dei contraenti con i commercianti di *homines* derivava dalla pessima reputazione di cui questi ultimi godevano nella società romana, la cui attività era unanimemente disapprovata e giustificata dalle frequenti pratiche fraudolente dei venditori di servi per aggirare l’editto *de mancipiis emundis vendundis* riguardante i vizi occulti come descritto sempre da Ulpiano in 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1.2:

Caus huius edicti propnendi est, ut occurratur fallaciis vendentium et emptoribus succurratur ...

[La ragione di questo editto è che può aiutare a contrastare gli errori di venditori e acquirenti...]

e in 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.37:

Praecipiunt aediles , ne veterator pro novicio veneat. Et hoc edictum fallaciis venditorum occurrit: ubique enim curant aediles, ne emptores a venditoribus circumveniantur

[Gli edili prescrivono che un vecchio non debba essere venduto come novizio. Questo editto è rivolto ai venditori che barano]

⁴⁵ M. Talamanca, voce *Societas*, in *Contributi allo studio delle vendite all’asta nel mondo classico*, Atti delle Accademia Nazionale dei Lincei, Memorie, VIII.6, Roma, 1954, p. 107.

In una attività come quella dei commercianti di *homines* era fondamentale, data la particolarità del “prodotto” oggetto di compravendita, avere una buona organizzazione di mezzi e personale idoneo allo svolgimento del particolare lavoro (lavoro schiavo compreso di cui si parlerà fra poco)⁴⁶.

È presumibile che esistessero imprese di varie dimensioni, che andavano dalle piccole con operatività locale e pochi mezzi a disposizione alle più rilevanti con interessi che spaziavano anche oltre i confini di Roma le quali, per poter esercitare la loro attività di compravendita di schiavi, dovevano disporre di strutture dove tenere e vendere la “merce”, poi strumenti funzionali all’attività come ad esempio le catene e varie “*attrezzature per l’infame commercio*”⁴⁷ oltre ovviamente a mezzi di trasporto come le navi per trasportare tale merce, dato che “*I venaliciarii, durante i loro consueti spostamenti per l’acquisto di merce umana da immettere nei mercati al dettaglio, si rifornivano innanzitutto di captivi (a seguito degli acquisti effettuati presso i generali dell’esercito romano dopo le battaglie) e di praedae di pirati e di latrones (reperate nei grandi mercati del Mediterraneo, come quello di Delo che si riforniva prevalentemente dai pirati cilici).*”

*Ma vi era anche la possibilità di acquisire schiavi mediante delle apposite spedizioni effettuate presso popolazioni che abitualmente vendevano soggetti liberi, in particolare i bambini, al fine di trarre vantaggi economici*⁴⁸”.

L’utilizzo di navi per il trasporto di *mancipia* da parte dei *venaliciarii*, è raccontato da Petronio in *sat.* 76.3-7:

Ne multi vos morer quinque naves aedificavi, oneravi vinum – et tunc erat contra

⁴⁶ P. Cerami in *Negotiationes e negotiatores*, cit., p. 53 ss., osserva, commentando il passo D. 50.16.185 che, “al tempo di Ulpiano il lavoro servile, in campo imprenditoriale, era ancora prevalente ma non esclusivo... Ulpiano intendeva verosimilmente sottolineare che l’azienda implica per sua natura, una sinergia di beni e forze lavoro”.

⁴⁷ V. Arangio-Ruiz – G. Pugliese Carratelli, *Tabulae Herculanaenses*, IV, in *La parola del passato*, IX, 1954, p. 63.

⁴⁸ R. Ortu, *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 70 ss.

aurum – misi Roman. Putares me hoc iussisse: omnes naves naufragarunt, factum, non fabula. Uno die Neptunus trecenties sisterium devoravit. ... alteras feci maiores et meliores et feliciores, ut nemo non me virum fortem diceret, sc<it>is, magna navis magnam fortitudinem habet. Oneravi rursus vinum, lardum, fabam, sepladium, mancipia.

e più esplicitamente da Ulpiano in 18 *ad ed. D. 9.2.27.24*:

Si navem venaliciarum mercium perforasset, Aquiliae actionem esse, quasi ruperit, Vivianus scribit.

Si trattava pertanto di una attività a livello imprenditoriale-commerciale esercitata abitualmente che richiedeva una notevole struttura organizzativa e Ulpiano ne dà testimonianza, citando una generica struttura imprenditoriale (*taberna instructa*) “fatta di cose e uomini ad *negotiationes paratis*⁴⁹”, ma che ben si adatta alle caratteristiche di quella *venaliciaria*, in 28 *ad ad. D. 50.16.183*:

‘Tabernae’ appellatio declarat omne utile ad habitandum aedificium, non ex eo quod tabulis cluditur.

Se Ulpiano ne parla in modo generico, Seneca associa la *taberna*⁵⁰ all’attività dei mercanti di schiavi (considerati *pessimorum servorum*) che si svolgeva nel noto mercato presso il tempio di Castore in *de const. sap. 2.13.4*:

Num moleste feram, si nibi non reddiderit nomen alicuis ex his qui ad Castoris negotiantur; nequam mancipia ementes vendentesque, quorum tabernae pessimorum servorum turba refertae sunt? Non, ut puto.

⁴⁹ *Idem.*

⁵⁰ Sulla nozione di *Taberna instructa*, si veda A. Di Porto, *Impresa collettiva*, cit., p. 64, nt. 1.

[sarò dispiaciuto se non saprò il nome di chi commercia presso Castore comprando e vendendo schiavi senza valore i cui negozi sono pieni di pessimi schiavi? Non credo]

L'attività era pertanto piuttosto complessa e articolata oltre che pericolosa da quel che ci racconta Pomponio con riguardo del ferimento di un socio in seguito al tentativo di fuga di schiavi destinati alla vendita in 13 *ad Sab.* D. 17.2.60.1:

*Socium cum resistere communibus servis venalibus ad fugam erumpentibus, vulneratus est: impensam, quam in curando se fecerit, non consecutorum pro socio actione Labeo ait, quia id non in societatem, quamvis propter societatem impensum sit, sicuti si propter societatem eum heredam quis instituire desisset aut legatum praetermisisset aut patrimonium suum neglegentius administrasset: nam nec compendium, quod propter societatem ei contigisset, veniret in medium, veluti si propter societatem heres fuisset institutus aut quid ei donatum esset*⁵¹.

Articolata sia dal punto di vista giuridico che pratico-organizzativo e varie erano le possibilità di gestione adattabili alle esigenze imprenditoriali che potevano andare dalla gestione diretta all'utilizzo di un *institor*, dall'impresa singola alla società.

Ma ciò che rende a mio avviso particolare questo tipo di attività è il peculiare ruolo e utilizzo del lavoro schiavo nell'organizzazione aziendale.

“Per lo svolgimento in particolare dell'attività di compravendita i venaliciarii si avvalevano o di collaboratori liberi, ed in questo caso si ricorreva all'istituto del mandato”⁵²: Papiniano ci informa di questa modalità di gestione per permettere all'attività di essere svolta a Roma mentre il *venaliciarius* trattava altrove altri affari in 10 *resp.* D. 17.1.57:

⁵¹ Si veda sul passo citato V. Arangio-Riuz, *La società*, cit., p. 194.

⁵² R. Ortu, *Schiavi*, cit., p. 136.

Mandatum distrahendorum servorum defuncto qui mandatum suscepit intercidisse constitit. Quoniam tamen heredes eius errore lapsi nonanimfurandi, ded exsequendi. Quod defunctus suae curae fecerat, servos vendiderant, eos ab emptoribus usucaptos videri placuit. sed venaliciarum ex provincia reversum Publiciana actione non inutiliter acturum, cum exceptio iusti dominii causa cognita detur neque oporteat eum, qui certi homini fidem elegit, ob errorem aut imperitiam heredum adfici damno⁵³.

oppure “alla *praepositio* di un *institor*⁵⁴”: Paul. 30 *ad ed.* D. 14.3.17:

Si quis mancipiis vel iumentis pecoribusve emendis vendendisque praepositus sit, non solum institoria competit adversus eum qui praeposuit, sed etiam redhibitoria vel ex stipulatu duplae simplaeve in solidum actio danda est⁵⁵.

“il quale poteva anche essere uno dei soci, oppure schiavi.

Anche uno schiavo, infatti, poteva essere preposto all’azienda venalicaria in qualità di *institor*, oppure a lui poteva essere affidato un *peculio* affinché svolgesse a sua volta l’attività di *venaliciarius*, oppure ancora nell’ambito del *peculio*, una parte della *merx peculiaris* poteva essere destinata a quella particolare *negotiatio*,”⁵⁶.

I giuristi Ulpiano e Paolo, descrivendo la responsabilità del dominus per i vizi non dichiarati dal venditore schiavo, ci informano di alcuni aspetti dell’attività dello schiavo con *peculio*: Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.23.4:

Si servus sit qui vendidit vel filius familias in dominum vel patrem de peculio aedilicia actio competit quamvis enim poenales videantur actiones, tamen quoniam

⁵³ Si veda sul passo citato A. Di Porto, *Il diritto*, cit., p. 442.

⁵⁴ R. Ortu, *Schiavi*, cit., p. 136.

⁵⁵ Si veda sul passo citato F. Serrao, *Impresa e responsabilità*, cit., p. 21 ss.

⁵⁶ R. Ortu, *Schiavi*, cit., p. 136.

*ex contractu veniunt. dicendum est eorum quoque nomine qui in aliena potestate sunt competere. proinde et si filia familias vel ancilla distraxit, aequè dicendum est actiones aedilicias locum habere*⁵⁷.

Paul. 5 quaest. D. 21.1.57.1:

*Quod si servus ver filius vendiderit, redhibitoria in peculio competit. in peculio autem et causa redhibitionis continebitur : nec nos noveat, quod antequam reddatur servus non est in peculio (non enim potest esse in peculio servus, qui adhuc emptoris est): nec nos sed causa ipsius redhibitionis in peculio compatatur: igitur si servus decem milibus emptus quinque milibus sit, haec quoque in peculio esse dicemus. hoc ita, si nihil domino debeat aut ademptum peculium non est: quod si plus domino debeat, eveniet, hut hominem praestet et nihil consequatur*⁵⁸.

A tal proposito, nel sistema schiavista romano la merce umana non era considerata tale come affermato da Africano in 3 quaes. D. 50.16.207:

'Mercis appellatione homines non contineri Mela ait: et ob eam mangones non mercatores, sed venaliciarios appellari ait, et recte.

[Mela dice che gli uomini non sono compresi nel termine 'merce' e perciò i mercanti (di schiavi) non si chiamano mangones ma venaliciari ed è giusto]

e quindi, a rigore, all'attività svolta dal *servus cum peculio*, che poteva coincidere con la *merx peculiaris* non si sarebbe, eventualmente, potuta applicare l'*actio tributoria*, tuttavia nel frammento di Ulpiano 29 *ad ed.* D. 14.4.1.1:

⁵⁷ https://iris.uniss.it/retrieve/handle/11388/262869/196662/Ortu_R_Articolo_2003_Note.pdf p. 9.

⁵⁸ *Idem*, p. 10.

*Licet mercis appellatio angustior sit, ut neque ad servos fullones vel sarcinatores vel textores vel venaliciarios pertineat, tamen Pedius libro quinto decimo scribit ad omnes negotiationes porrigendum edictum*⁵⁹.

che fa parte del titolo IV del Digesto *De tributoria actione*, vi è un'estensione della sua applicabilità a tutte le *negotiationes* ed è evidente che tale era la compravendita di *mancipia* esercita dagli schiavi “*venaliciariam vitam exerceba(n)t*⁶⁰”, ampliando così ulteriormente le possibilità di sfruttamento del redditizio settore commerciale impiegando il lavoro schiavo in imprese gestite da *servi cum peculio*.

Da notare comunque che “*svariati aspetti dell'actio tributoria sono stati e sono ampiamente dibattuti in dottrina*”.

*In questo frammento il problema più spinoso che ha fatto tanto discutere gli studiosi, è quello relativo al concetto di merx, e conseguentemente all'applicabilità dell'editto de tributoria actione ad un numero più o meno ampio di negotiationes*⁶¹”.

Da quanto descritto finora, ciò che si pone in evidenza a mio avviso, è quanto fosse permeata la società romana dal sistema schiavista integrato in essa quando si pensa alla particolarità tipica dell'organizzazione del sistema economico-commerciale romano circa l'utilizzo del lavoro schiavo per la gestione di imprese e *societas*.

Particolarità da diventare emblematica con riferimento all'attività dei *venaliciari*.

La classe imprenditoriale romana, sfruttando ogni possibilità offerta loro in termini di ritorno economico, traeva ingenti profitti anche attraverso la gestione delle imprese da parte degli schiavi.

Con tale sistema vi erano schiavi che commerciavano in altri schiavi i quali, come si ricorda, erano considerati alla stregua di mere cose mobili e pertanto un sistema, quello

⁵⁹ Si veda sul passo A. Di Porto, *Impresa collettiva*, cit., p. 219 ss.

⁶⁰ Così Ulpiano in D. 32.73.4 (Ulp. 20 *ad Sab.*).

⁶¹ R. Ortu, *Rosanna. Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Giappichelli, Torino, 2012, cit., p. 132.

romano, ideato in modo tale da riuscire ad utilizzare delle “cose” per commerciare in “cose” a loro simili.

La massima possibilità di sfruttamento del lavoro schiavo per fini di lucro in ambito economico: forse in qualche modo questa estrema concretezza ed abilità, può essere utile a spiegare come Roma abbia potuto, partendo da un villaggio, diventare un Impero.

CAPITOLO III

EVOLUZIONE DELLA SCHIAVITÀ DOPO ROMA

Col declino dell'impero anche il suo sistema economico-commerciale è andato declinando e con esso la disponibilità e il ruolo del lavoro schiavo nell'economia per come era stato conosciuto fino ad allora.

Tuttavia il fenomeno della schiavitù e lo sfruttamento dell'uomo, era ben lungi dallo scomparire.

Così come era stata conosciuta fino ad allora, però, con, se vogliamo, una sua "dignità" *lato sensu*, limitatamente agli aspetti descritti e ragionando con la testa di un romano dell'epoca, non sarà più conosciuta.

D'altra parte, ragionando con la testa di un romano dell'epoca, nonostante la consapevolezza che la schiavitù fosse ingiusta ed arbitraria, da cui il disprezzo nei confronti dell'attività del commercio degli schiavi, non era ipotizzabile un sistema concepito diversamente e così espresso da Aristotele:

In verità, se ciascuno strumento sapesse, in risposta a un ordine o per una sorta di presentimento, portare a termine l'opera che gli tocca-come, a quanto si dice, facevano le statue di Dedalo e i tripodi di Efesto che, come dice il poeta, da soli entravano nell'assemblea divina-, e se, allo stesso modo, le spole e i plettri tessessero e suonassero da se, ne, gli architetti dovrebbero far ricorso ai muratori, ne, i padroni agli schiavi (Arist. Pol. 1.4, 1253b 33. 1254a1).

Col passare del tempo, e l'evoluzione della società, il fenomeno schiavitù cambierà forma e denominazione ma la sostanza rimarrà la stessa: lo sfruttamento nell'economia dell'uomo sull'uomo.

Per la realizzazione del presente lavoro, ci si è concentrati nel periodo dell'antica Roma ma altri periodi riguardanti il tema trattato meritano di essere analizzati, come quello del periodo intermedio medievale dove lo schiavo diventerà servo prendendo la forma dell'assoggettamento volontario, attraverso appositi accordi consuetudinari tra *domini e homines*, con lo sviluppo di istituti di derivazione romanistica come la *locatio-conductio* con la quale, il progressivo passaggio da una generica *locatio rei* (compravendita) alla c.d. *locatio operarum*, prevedeva che “*lo schiavo poteva essere venduto, e quindi ceduto per un tempo determinato (ovvero locato)*”.

E a quel punto appare plausibile ammettere anche la locazione di un'attività lavorativa di un uomo libero: è questo il momento nel quale si può ravvisare l'embrione del lavoro subordinato “romano”, o meglio di una attività dante causa ad “una specie di soggezione”, a sua volta riflettentesi quanto meno sulla posizione sociale del lavoratore”⁶².

E come lo sviluppo dell'istituto del *mandatum* che, in base all'accordo tra *mandatarius* e *mandator*, si creava un'obbligazione a svolgere un incarico e riceverne le spese sostenute oltre un eventuale risarcimento per danni derivanti dall'incarico stesso ma a titolo gratuito come informa Paolo in 32 *ad ed. D. 17.1.1.4*:

Mandatum, nisi gratuitum est, quotiens aliquid gratis faciendum dederim, quo nomine, si mercedem statuissem, locatio et conductio contraheretur, mandati esse actionem; veluti si fulloni polienda curandave vestimenta dederim aut sarcinatori sarcienda.

⁶² G. Zillio Grandi, *Lavoro gestorio e subordinazione: una ricostruzione storico-critica*, Cedam, Padova, 2007, p. 13 ss.

Tale sviluppo permetterà di continuare “sotto mentite spoglie” l’opera di sfruttamento soprattutto nelle campagne con il lavoro agricolo, ricevendo come corrispettivo non più il mantenimento ma la protezione con “*da un lato le categorie tributarie del colonato romano (coloni, adsripticii, censiti) che comunque consentivano di conservare tali figure nell’ambito degli uomini giuridicamente liberi ma di fatto sottoposti ad altri, in cambio, sia ben chiaro, di defensi e protectio, su base consensuale. Dall’altro la dottrina doveva necessariamente confrontare le suddette figure con i rapporti vassallatici, fondati sugli ideali della protezione, dell’affidamento, della gerarchia, in una parola dello status*”⁶³”.

“*Adalberone di Laon all’inizio del secolo XI nel “Carmen ad Rodbertum regem” delineava quell’immagine ben nota della società, secondo la quale «La casa di Dio, che si crede una, è divisa in tre: gli uni pregano, gli altri combattono, gli altri infine lavorano». Coloro i quali lavorano sono chiamati “servi”.*

*Questo passo, [...] ci restituisce un’immagine della società intorno all’anno Mille che, pur discussa e ponderata, si ritiene solitamente essere uno specchio abbastanza fedele della cosiddetta “prima età feudale”*⁶⁴”.

Eppure si trattava ormai di un uomo formalmente libero.

“*Libero però nei limiti in cui egli stesso contrattualmente, avesse disposto dei propri obblighi e diritti, e dunque in qualche modo comunque deminutus*”⁶⁵”.

In questo periodo il lavoro schiavo assume una trasformazione formale ma non ancora sostanziale.

⁶³ G. Zilio Grandi, *Lavoro gestorio e subordinazione: una ricostruzione storico-critica*, Cedam, Padova, 2007, p. 38 ss.

⁶⁴ F. Panero, *Città e campagna nei secoli altomedievali*. Fondazione centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 2009, cit., p. 898.

⁶⁵ G. Zilio Grandi, *Lavoro*, cit., p. 37.

Ciò che era uscito dalla porta della formalità istituzionalizzata romana, a seguito della diminuzione della disponibilità di lavoro schiavo, rientra dalla finestra della sostanzialità medievale dove *“L’ homo alterius, da un lato appare assoggettato ad uno status, se non proprio del tutto servile quasi pubblicistico, ad esso molto vicino; dall’altro esso è attratto, e sempre più, in una prospettiva privatistica, specie avuto riguardo all’essenza obbligatoria del vincolo su di esso sorgente⁶⁶”*.

La graduale trasformazione del fenomeno schiavista nella nuova forma, che come detto riguardava prevalentemente il lavoro agricolo poiché le altre attività iniziavano a godere di tutele da parte delle corporazioni e degli statuti comunali, tenderà soprattutto per effetto delle norme di questi ultimi, a dare la piena capacità anche al lavoratore agricolo con la *“piena libertà di sottrarsi ad un contratto che lo avvinceva alla terra per tutta la vita⁶⁷”*. Le norme statutarie rappresentano quindi pur nella loro limitatezza territoriale *“una prima legislazione sul lavoro, intesa quale normativa di tutela del contraente debole nell’ambito di un contratto bilaterale ma evidentemente diseguale sotto il profilo socio-economico ... il problema a questo punto, verteva proprio sulle note caratteristiche di questa “prima generazione” di leggi sul lavoro, e sui limiti ad esse intrinseci. E si trattava di un problema, è evidente, che poteva essere risolto solo attraverso uno sviluppo costante verso il sistema delle codificazioni⁶⁸”*.

Il percorso verso una regolamentazione, tema che esula dagli scopi del presente lavoro ma strettamente legato, era stato, dunque, intrapreso e, tra avvenimenti politici, sociali ed economici, con le codificazioni, troverà compimento nel contratto di lavoro.

Il fenomeno della schiavitù, invece, prima della sua abolizione, e l’affermazione dei diritti umani, dovrà attraversare diverse fasi.

Superata la concezione aristotelica toccherà alla dottrina giusnaturalistica gettare le basi

⁶⁶ G. Zillio Grandi, *Lavoro*, cit., p. 37.

⁶⁷ M. Roberti, *Il contratto di lavoro negli statuti medioevali*. Rivista internazionale di scienze sociali, Milano 1932, cit., p. 35.

⁶⁸ G. Zillio Grandi, *Lavoro*, cit. p. 45 ss.

per lo sviluppo di una coscienza dell'individuo basato sulla consapevolezza di sé e del diritto di appartenere esclusivamente a sé stesso secondo le leggi di natura poiché nel pensiero di Hobbes:

“L'intera natura dell'uomo, consiste nei poteri naturali del suo corpo e della sua mente che possono essere compresi in questi quattro: forza del corpo, esperienza, ragione e passione [...] Sarà opportuno considerare quanto piccola differenza vi sia nella forza e nel sapere tra uomini nel pieno della maturità e con quanta facilità colui che è il più debole in forza o in ingegno possa distruggere completamente il potere del più forte; poiché non occorre che una piccola forza per sopprimere una vita umana, possiamo concludere che gli uomini, considerati nella loro mera natura, debbono ammettere tra loro l'eguaglianza⁶⁹”

“Ogni uomo per natura ha diritto a tutte le cose [...] e per questo motivo giusto che si dica: Natura debit omnia omnibus, la Natura ha dato tutte le cose a tutti gli uomini: tanto più che jus e utile, diritto e profitto, sono la medesima cosa⁷⁰”.

Il pensiero filosofico illuminista e la Rivoluzione francese creerà le “basi per l'elaborazione di quel diritto cosmopolitico che segnò l'inizio del percorso di effettivo riconoscimento universale dei diritti dell'uomo.

Un percorso culminato nella Dichiarazione universale dei diritti umani votata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948⁷¹.

L'epoca dei lumi ha portato all'abolizione dello schiavismo al termine della tratta degli schiavi che alimentava le colonie europee dal XV secolo, fornendo lavoro schiavo “prelevato” in Africa per la produzione di tabacco, caffè, canna da zucchero, da esportare nel resto del mondo con quello che è stato definito “commercio triangolare”.

⁶⁹T. Hobbes, *Il pensiero etico-politico*. In *Pensatori antichi e moderni*, La nuova Italia, 1973, cit., p. 41.

⁷⁰ T. Hobbes, *Il pensiero etico-politico*, cit., p. 41.

⁷¹ A. Tucillo, *Il commercio infame*, ClioPres, Napoli, 2013, p. 45.

I prodotti europei venivano scambiati con schiavi in Africa che venivano venduti nelle colonie americane per poi chiudere il triangolo portando in Europa i prodotti delle piantagioni e delle miniere.

L'economia ridiventa un'economia-mondo interessando tutti i paesi con al centro quelli coloniali.

Ancora una volta *“Le ragioni del persistere del sistema coloniale schiavista risiedevano nella convenienza economica, ‘nell’oro, l’argento, gli aromi delle Indie, ormai divenuti ‘di quasi necessità per gli Europei’⁷²”*.

Con l'avvento delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo e dell'economia politica lo schiavo d'Africa sacrificato alle ragioni economiche nelle piantagioni americane, divenne il simbolo della negazione di quei diritti enunciati nelle dichiarazioni stesse coinvolgendo inoltre i rapporti economici madrepatria-colonie.

Le colonie erano ritenute indispensabili per la prosperità europea e su questo si innestava il dibattito fra schiavisti e antischiavisti.

Perciò *“a partire dal XVIII secolo venne messa in discussione la millenaria tradizione di legittimazione della schiavitù, radicata nella cultura classica e cristiana. Fu un processo lento, che si confrontò con le forme particolari – di forza lavoro servile africana - assunte dall'istituzione con la colonizzazione europea delle Americhe in età moderna. Un processo in cui furono determinanti fattori economici e politici, ma che sul piano della storia intellettuale conobbe una svolta quando in ambito filosofico si pose il problema dell'universale riconoscimento dei diritti naturali dell'uomo nella società civile, e in quello teologico (del cristianesimo riformato) non si concepì più la libertà soltanto nella dimensione ultraterrena di liberazione dal peccato. I cambiamenti nella concezione del peccato, della natura umana, del progresso mettevano in discussione i fondamenti stessi della legittimazione della schiavitù⁷³”*.

E fu una profonda presa di coscienza poiché *“queste cose vengono commesse e giustificate da uomini che professano di amare il loro prossimo come se stessi, che*

⁷² A. Tucillo, *Il commercio infame*, cit., p. 50.

⁷³ *Idem*, cit., p. 21.

credono in Dio e pregano che la sua volontà sia fatta sulla Terra! Fa bollire il sangue e tremare il cuore pensare che noi inglesi e i nostri discendenti americani con il loro millantato grido di libertà, siamo stati e continuiamo ad essere tanto colpevoli⁷⁴”.

Il 16 marzo 1792 la Danimarca, per prima, emanò un editto dopo un acceso dibattito dove le teorie abolizioniste puntavano a scardinare i consolidati pregiudizi circa l’inferiorità razziale sotto l’aspetto morale, ponendo a fondamento della loro tesi “*l’unità del genere umano, sostenuta esaltando esempi in cui i neri avevano mostrato coraggio, laboriosità, generosità. L’abbrutimento morale non poteva giustificare la riduzione in schiavitù, giacché era un prodotto della schiavitù stessa. Non solo di qualità morali, ma anche di talenti artistici, letterari e di capacità politiche avevano dato prova neri e mulatti di ogni epoca: da Annibale a Otello, fino agli ex schiavi Ottobah Cugoano e Olaudah Equiano, testimoni diretti nei loro scritti delle terribili sorti riservate a una parte dell’umanità⁷⁵”.*

Al provvedimento legislativo storico della Danimarca, seguiranno di lì a poco le altre potenze coloniali fino all’abolizione totale. Più nessuno ad oggi ha il possesso di qualcuno dimostrabile da una documentazione come succedeva in passato, le nuove schiavitù si fondano su altri metodi.

Quanti siano gli schiavi a vario titolo oggi nel mondo non è ovviamente possibile saperlo ma una stima delle associazioni per i diritti umani, valuta una cifra che va oltre i 40.000.000 di individui⁷⁶.

Nelle democrazie avanzate, il fenomeno è notevolmente limitato per le severe leggi in materia, tuttavia “*i nuovi schiavi sono ovunque, si stima che a Londra ci siano circa 3000 persone ridotte in schiavitù, idem a Parigi e NY. Per esserci (nuova) schiavitù deve esserci un rapporto di forza sproporzionato, qualcuno che ha tutto il potere e qualcuno che non*

⁷⁴ D. Charles, *Viaggio di un naturalista intorno al mondo*, Einaudi Editore, Torino, 1989, p. 267.

⁷⁵ *Idem*, cit., p. 34.

⁷⁶ H. Kate, *One in 200 people is a slave. Why?*. 25/02/2009.

<https://www.theguardian.com/news/2019/feb/25/modern-slavery-trafficking-persons-one-in-200>.

ne ha, altre condizioni sono: un sistema di governo corrotto, un'abbondanza di persone disperate e una crescita economica vertiginosa che ne renda conveniente lo sfruttamento. I nuovi schiavi si concentrano fondamentalmente in 4 aree: sud est asiatico, Mauritania, sub-continente indiano e Brasile⁷⁷".

Scriveva il 23 ottobre 2013 nel suo blog Mauro Armanino missionario a Niamey in Niger:

"Invisibili ma non troppo. Intrappolati dal destino e dalle reti metalliche che proteggono il paradiso di cartone.

Gli schiavi non si contano.

Quelli della fame sono i più numerosi.

Oltre 800 milioni, e cioè quasi una persona su sette che il nostro mondo finge di ricordare.

Gli altri sono milioni di comparse nel dramma che arriva in ritardo sulla storia.

In Asia ma anche in Africa dove la tradizione si perpetua nella modernità liquida che si specchia negli sbarchi.

I commercianti di schiavi frequentano i salotti dei politici.

Sono membri onorari dei consigli di amministrazione delle imprese.

Si definiscono imprenditori delle economie sommerse dalla vergogna.

Semplici cittadini che aderiscono alla svendita della dignità per un conto in banca.

Sono i complici della tratta di umani che non si rassegnano alla scomparsa.

Come nuovi re Mida trasformano in mercanzia quello che toccano.

Prodotti da consumare in fretta sull'altare del profitto ... La stagione degli schiavi non ha confini stabili ... Schiavi per i debiti accumulati dal tempo.

Schiavi perché venduti come prodotti sul mercato del lavoro.

Schiavi dei circuiti del sesso a pagamento.

Schiavi delle circostanze che cospirano per inventarli.

Schiavi delle espropriazioni forzate delle terre.

⁷⁷ N. Nè, *Schiavitù e economia nel terzo millennio (parte I)*. 05/022012. <https://leganerd.com/2012/02/05/schiavitu-e-economia-nel-terzo-millennio-parte-i/>

Schiavi degli investimenti delle risorse da espropriare.
Schiavi dei matrimoni dagli anni di un'infanzia appena cominciata.
Schiavi delle leggi mai applicate ... I sistemi liberali se ne servono.
L'economia conta su di loro.
Le ideologie li giustificano.
Le agenzie li gestiscono
Gli stati li ignorano.
Le grandi marche scommettono su di loro per sopravvivere.
Gli schiavi sono necessari ...
La schiavitù non ha bandiere né nazionalità.
Si confonde spesso con i traffici commerciali e le rotte dei migranti.
La schiavitù si serve del silenzio complice della gente perbene.”⁷⁸.

⁷⁸ M. Armanini, *Schiavi. L'economia conta su di loro*, in <https://comune-info.net/schiavi-leconomia-conta/>

CONCLUSIONI

Con il presente lavoro, si è cercato di mettere in evidenza attraverso un percorso storico le implicazioni nell'economia del fenomeno della schiavitù.

Come si è visto, la schiavitù ha avuto un ruolo fondamentale nell'economia delle varie società nel corso dei secoli ed è stato un fenomeno istituzionalizzato e regolamentato a Roma e nel periodo coloniale.

Con lo sviluppo delle società nel tempo e con l'affermazione dei diritti umani, si è arrivati all'eliminazione formale del servaggio attraverso dichiarazioni e leggi che ne vietano la pratica.

Tuttavia, nonostante sia divenuta pratica illegale in tutto il mondo, l'eliminazione totale è più apparente che sostanziale continuando di fatto ad esistere in un ininterrotto intreccio nel tempo fra economia e schiavitù.

Varie forme di sfruttamento per fini economici hanno continuato e continuano ad esistere: oggi è certamente un fenomeno di dimensioni minori e non evidente come in passato ma certamente non scomparso completamente.

Sembra un fenomeno che, creato e utilizzato dall'uomo fin dalle prime forme di aggregazione, visti i precedenti e la natura umana, sia destinato a continuare e ad estinguersi con esso.

In conclusione, ciò che a mio avviso emerge dalla ricerca, è quanto abbia influito ed influisca l'elemento economico nelle varie epoche e società per porre in essere lo sfruttamento da parte dell'uomo nei confronti di propri simili fino al punto, avendo il potere di farlo, di privarlo con il peggiore dei mali di uno dei doni più preziosi concesso agli uomini dal cielo.

“La libertà è uno dei doni più preziosi dal cielo concesso agli uomini: i tesori tutti che si trovano in terra o che stanno ricoperti dal mare non le si possono agguagliare: e per la libertà, come per l'onore, si può avventurare la vita, quando per lo contrario la schiavitù è il peggior male che possa arrivare agli uomini.”

Miguel de Cervantes

BIBLIOGRAFIA

ALBANESE B., *Il processo privato romano delle 'legis actiones'*, Palumbo editore, Palermo, 1987.

ARANGIO-RUIZ V., *istituzioni di diritto romano*, Jovene, Napoli, 1960.

ARISTOTELE, *La politica*. In *Classici del pensiero*, a cura di L. Sichirolo. Le Monnier, Firenze, 1980.

ARNÒ C., *Il contratto di società: corso di diritto romano*, Giappichelli, Torino, 1938.

BURDESE A., *Manuale di diritto privato romano*, Utet, Torino, 1993.

CASTAGNETO P., *Schiavi antichi e moderni*, Carrocci, Roma, 2001.

CERAMI P., *Diritto commerciale romano: profilo storico*, Giappichelli, Torino, 2004.

DARWIN C., *Viaggio di un naturalista intorno al mondo*, Einaudi Editore, Torino, 1989.

DI PORTO A., *impresa collettiva e schiavo manager in Roma antica (II secolo s.C.-II secolo d.C.)*, Giuffrè, Milano, 1984.

FADDA C., *Istituti commerciali del diritto romano*, Jovene, Napoli, 1903.

HOBBS T., *Il pensiero etico-politico*. In *Pensatori antichi e moderni*. La nuova Italia, Firenze, 1973.

MAGANZANI L., *Publicani e debitori d'imposta: ricerche sul titolo 'De publicani'*, Giappichelli, Torino, 2002.

MARTINI R., *Diritti greci*, Zanichelli, Bologna, 2005.

OERTEL F., *L'impero romano da Augusto agli Antonini*, Garzanti, Milano, 1975.

ORESTANO R., *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, Giappichelli, Torino, 1965.

ORTU R., *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Giappichelli, Torino, 2012.

PANERO F., *Città e campagna nei secoli altomedioevali*, in *Fondazione centro italiano di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 2009.

RECLA N., *La responsabilità del socio in diritto romano classico*, Dottorato in Scienze Giuridiche Università Milano-Bicocca, a.a. 2013/2014.

ROBERTI M., *Il contratto di lavoro negli statuti medioevali*, in *Rivista internazionale di scienze sociali*, Milano, 1932.

RUFFOLO G., *Quando l'Italia era una superpotenza: il ferro di Roma e l'oro dei mercanti*, Einaudi, Torino, 2004.

SANTUCCI G., *Il socio d'opera in diritto romano: conferimenti e responsabilità*, Cedam, Padova, 1997.

SERRAO F., *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*, Pacini editore, Pisa, 2002.

SMITH, A. *Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni*. Unione tipografico-editrice torinese, 1948.

TALAMANCA M., *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1995.

TUCILLO A., *Il commercio infame*, ClioPres, Napoli, 2013.

ZILLIO GRANDI G., *Lavoro gestorio e subordinazione: una ricostruzione storico-critica*, Cedam, Padova, 2007.

SITOGRAFIA

<https://www.treccani.it/enciclopedia/schiavitu/> (15/02/2022)

<https://www.treccani.it/vocabolario/economia/> (15/02/2022)

https://www.treccani.it/enciclopedia/schiavitù_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/
(15/02/2022)

<https://www.skuola.net/storia-moderna/le-origini-della-schiavitu.html> (15/02/2022)

<http://www.storicang.it> > la schiavitù in Grecia – Storica National Geographic
(10/03/2002)

<https://www.fattiperlastoria.it> > L'antica Roma nell'età repubblicana: i meccanismi
del potere – fatti per la Storia (10/03/2022)

<http://www.capitolivum.it> > La condizione degli schiavi
schiavi<<pubblici>>e<<privati>> (10/03/2022)

<https://www.romanoimpero.com> > lo schiavo romano (01/04/2022)

<https://www.romanoimpero.com> > I mercanti di schiavi (01/04/2022)

https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/78473/116054/phd_unimib_744958.pdf
(01/04/2022)

<https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano16-17-Liva-Eleganter.pdf> (14/04/2022)

https://www.iris.uniss.it/retrieve/handle/11388/262869/196662/Ortu_R_Articolo_2003_Note.pdf (14/04/2022)

<https://www.leganerd.com/2012/02/05/schiavitu-e-economia-nel-terzo-millennio-parti-i/> (18/05/2022)

<https://www.comune-info.net/schiavi-leconomia-conta/> (18/05/2022)

<https://www.avvocatocordarocaltanissetta.it/capacita-giuridica-capacita-agire/>